

**Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Bonvecchiati Srl avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, Cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione**

(Causa C-239/13 P)

(2013/C 207/37)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Bonvecchiati Srl (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Comitato «Venezia vuole vivere», Commissione europea

**Conclusioni**

- Annullare l'ordinanza del Tribunale impugnata
- Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente,
  - annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, la decisione della Commissione europea n. 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali;
  - in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l'obbligo di recupero degli sgravi concessi ed in cui impone di aumentare l'importo dei pretesi sgravi da recuperare con quello degli interessi nei periodi considerati dalla sentenza;
- condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relative ad entrambi i gradi di giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno dell'impugnazione vengono dedotti nove motivi:

**Primo motivo:** erroneità dell'ordinanza per non avere considerato che le misure in questione non conferivano ai relativi beneficiari alcun vantaggio in considerazione del loro carattere indennitario.

**Secondo motivo:** erroneità dell'ordinanza per non avere escluso o comunque valutato l'idoneità delle misure in questione ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

**Terzo motivo:** erroneità dell'ordinanza per avere negato l'applicabilità delle deroghe di cui all'articolo 87, par. 2, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE) ed all'articolo 87, par. 3, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. b), CE).

**Quarto motivo:** erroneità dell'ordinanza per avere negato l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE).

**Quinto motivo:** erroneità dell'ordinanza per avere negato l'applicabilità delle deroghe di cui all'articolo 87, par. 3), lett. d) ed e) (ora articolo 107, par. 3, lett. d) ed e), TFUE).

**Sesto motivo:** erroneità dell'ordinanza per avere negato l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, par. 2, TFUE).

**Settimo motivo:** erroneità dell'ordinanza per avere escluso l'esistenza dell'aiuto con conseguente violazione dell'articolo 88, par. 3, CE (ora articolo 108, par. 3, TFUE) e dell'articolo 15 del regolamento n. 659/1999 <sup>(1)</sup>.

**Ottavo motivo:** erroneità dell'ordinanza per avere escluso l'applicabilità dell'articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999, relativamente all'ordine di recupero.

**Nono motivo:** erroneità dell'ordinanza per avere escluso l'applicabilità dell'articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999 in relazione all'applicazione di interessi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Baesi Bassi) il 29 aprile 2013 — Commerz Nederland NV, resistente: Havenbedrijf Rotterdam NV**

(Causa C-242/13)

(2013/C 207/38)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Commerz Nederland NV

*Resistente:* Havenbedrijf Rotterdam NV

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se — al fine di considerare che si configura un aiuto di Stato ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 107 e 108 TFUE — all'imputazione allo Stato di una prestazione di garanzia ad opera di un'impresa pubblica osti necessariamente il fatto che tale garanzia, come avviene nella fattispecie in esame, è stata prestata dall'amministratore (unico) dell'impresa pubblica che, pur avendo il relativo potere ai sensi del diritto civile, ha agito in modo arbitrario, ha consapevolmente tenuto segreta la prestazione di garanzie ed ha violato le norme statutarie dell'impresa pubblica, omettendo di chiedere l'approvazione del collegio sindacale, e se si deve inoltre presumere che l'ente pubblico di cui trattasi (nella presente fattispecie il Comune) non ha voluto tale prestazione di garanzia.
- 2) Qualora le summenzionate circostanze non ostino necessariamente all'imputazione allo Stato, se esse siano del pari irrilevanti per rispondere alla questione se la prestazione di garanzia possa essere imputata allo Stato, o se il giudice debba effettuare una valutazione alla luce degli altri indizi che depongono a favore o contro l'imputazione allo Stato.

---

**Impugnazione proposta il 2 maggio 2013 da Manutencoop Soc. coop., già Manutencoop Soc. coop. arl e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. rl avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione**

(Causa C-246/13 P)

(2013/C 207/39)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Parti

*Ricorrenti:* Manutencoop Soc. coop., già Manutencoop Soc. coop. r.l. e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. r.l. (rappresentanti: A. Vianello, A. Bortoluzzi e A. Veronese, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Comitato «Venezia vuole vivere»

### Conclusioni

— Annullare e/o riformare l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 febbraio 2013, notificata il 25 febbraio 2013, resa nelle cause T-280/00 e T-285/00;

— condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione vengono dedotti due motivi.

In primo luogo, l'ordinanza del Tribunale sarebbe viziata da un errore di diritto nell'applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere» in punto di obbligo di motivazione delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato. In particolare, il Tribunale non si sarebbe allineato alle statuizioni rese dalla Corte di giustizia, laddove afferma che la Decisione della Commissione «deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali». Ora, sebbene la gravata Decisione manchi degli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali, il Tribunale non avrebbe rilevato alcuna carenza del metodo adottato dalla Commissione nella Decisione controversa, con conseguente errore di diritto.

In secondo luogo, l'ordinanza sarebbe viziata da un errore di diritto nell'applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere» in punto di distribuzione dell'onere della prova circa i presupposti di cui all'art. 107, par. 1, TFUE. In base ai principi enunciati dalla Corte, in sede di recupero sarebbe lo Stato membro — e, quindi, non il singolo beneficiario — a dover dimostrare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 107, paragrafo 1, TFUE. Nel caso di specie, però, la Commissione nell'avversata Decisione avrebbe omissso di chiarire le «modalità» di siffatta verifica. Conseguentemente, non disponendo degli elementi essenziali per dimostrare, in sede di recupero, se le agevolazioni concesse costituissero in capo ai beneficiari aiuti di Stato, la Repubblica Italiana — avrebbe invertito l'onus probandi, richiedendo alle singole imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio di provare che le agevolazioni in parola non falsino la concorrenza, né incidano sugli scambi tra Stati membri; in difetto l'idoneità dell'agevolazione concessa a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta.

---

**Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi**

(Causa C-252/13)

(2013/C 207/40)

*Lingua processuale: il neerlandese*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e M. van Beek, agenti)

*Convenuto:* Regno dei Paesi Bassi